

DA QUANDO DECORRE IL PREAVVISO?

L'art. 1750 c.c. così testualmente recita al riguardo: "Salvo diverse intese tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario." Ciò significa che - salvo eventuali diverse regole previste nel contratto individuale di agenzia - la mandante che decida di risolvere il rapporto, concedendo all'agente un periodo di preavviso lavorato, deve consentire che l'attività dell'agente sia integralmente prestata e che il rapporto abbia a cessare nell'ultimo giorno del mese di scadenza. Pertanto un preponente che comunichi in data 10 dicembre 2005 di voler chiudere un rapporto di agenzia in essere da oltre 6 anni (preavviso obbligatorio almeno 6 mesi), deve consentire all'agente di operare fino al 30/6/2006. Qualora il preponente intenda considerare cessato il rapporto il 10/6/2006, dovrà corrispondere all'agente 20 gg. di mancato preavviso, salvo che quest'ultimo abbia accettato espressamente di rinunciare a detto periodo di preavviso (e, quindi, al pagamento dello stesso) o che sul contratto firmato dalle parti sia espressamente derogato l'articolo di legge.